ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4862 del 09/09/2024
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS ITALIA SPA, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI GENOVA, VIA F. SEMINI, N.12 E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PRODOTTI DA FORNO SURGELATI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BRACCESCA, N.54/B, LOCALITÀ S. MICHELE. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2021-5549 DEL 05/11/2021 E SMI.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5064 del 09/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno nove SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS ITALIA SPA,** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI GENOVA, VIA F. SEMINI, N.12 E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE PRODOTTI DA FORNO SURGELATI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BRACCESCA, N.54/B, LOCALITÀ S. MICHELE. **MODIFICA SOSTANZIALE** DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2021-5549 DEL 05/11/2021 E SMI.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2021-5549 del 05/11/2021 e smi a favore della Ditta Vandemoortele Bakery Products Italia SPA per l'attività di produzione prodotti da forno surgelati sita in Comune di Ravenna, Via Braccesca, n.54/B, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi), dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) e della valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 18/03/2024 - assunta da ARPAE SAC con PG 2024/52837 - pratica **SinaDoc n. 13280/2024** dalla Ditta **Vandemoortele Bakery Products Italia SPA** (C.F./P.IVA 03518680107) con sede legale a Genova, Via F. Semini, n.12 e attività di produzione prodotti da forno surgelati in Comune di Ravenna, Via Braccesca, n.54/B, località S. Michele, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2021/5549 del 05/11/2021 e smi, a seguito del riassetto produttivo;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo al medesimo Ente le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **13280/2024**, emerge che:

- La Ditta Vandemoortele Bakery Products Italia SPA ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna in data 18/03/2024 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2021/5549 e smi a seguito del riassetto produttivo nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via Braccesca, n.56/B, località S. Michele;
- In particolare la modifica sostanziale prevede:
  - l'eliminazione delle linee di produzione 6 e 7 con la conseguente dismissione delle emissioni da E23 a E26, E64 ed E65;
  - l'installazione di nuove emissioni (E97, E98, E99 e E100);
  - la sostituzione di una delle due caldaie Mingazzini installate;
  - l'incremento della portata delle emissioni (E62, E72, E87, E89, E91) nonché la correzione dei valori di temperatura associati ad alcuni punti di emissione;
  - l'attivazione di un nuovo scarico di acque reflue industriali e acque di prima pioggia (S3) in pubblica fognatura.
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 18/03/2024 (PG. 2024/52837) il SUAP ha provveduto a darne comunicazione alla Ditta interessata contestualmente alla trasmissione dell'istanza agli enti;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessario, da parte di ARPAE SAC, acquisire documentazione integrativa (PG. 2024/56064);

ACQUISITA in data 17/04/2024 (PG. 2024/71492) la richiesta di documentazione integrativa da parte del Comune di Ravenna al fine dell'espressione del proprio parere edilizio/urbanistico, trasmessa alla Ditta da SUAP in data 19/04/2024 e le integrazioni presentate in data 09/05/2024 (PG. 2024/88139);

ACQUISITI nel corso del procedimento amministrativo i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Relazione Tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per le emissioni in atmosfera (PG. 2024/97378 del 28/05/2024);

- Parere del Comune di Ravenna per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura, per la valutazione di impatto acustico e per la conformità urbanistica (PG. 2024/142157 del 02/08/2024);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPa in data 05/04/2024;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA, per modifica sostanziale, a favore della Ditta Vandemoortele Bakery Products Italia SPA per la propria attività di produzione prodotti da forno sita in Comune di Ravenna, Via Braccesca, n.54/B, località S.Michele e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI ADOTTARE,** ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale **(AUA) per modifica sostanziale** dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2021/5549 del 05/11/2021 e smi, a favore della Ditta **Vandemoortele Bakery Products Italia SPA** (C.F./P.IVA 03518680107) con

sede legale in Genova, Via F. Semini, n.12 e attività di produzione prodotti da forno surgelati in Comune di Ravenna, Via Braccesca, n.54/B, località S. Michele, fatti salvi i diritti di terzi;

2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente adottata da ARPAE SAC con Determina dirigenziale n.2021/5549 del 05/11/2021 e smi;**
3. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
   - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
   - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

1. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura.

4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

1. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
   - ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
   - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'Impatto Acustico, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- **dovrà essere realizzata una barriera a protezione del ricettore R1, posizionato nell'angolo tra via Braccesca e il tratto di strada chiusa che termina in corrispondenza del rilevato autostradale;**
- **dovrà essere realizzata una barriera a protezione del ricettore R2, posta al confine con il nuovo parcheggio e il lotto del ricettore R2.**
- **con frequenza almeno annuale dovrà essere effettuato un monitoraggio acustico che attesti il rispetto dei limiti normativi nei confronti dei ricettori sensibili posti nelle vicinanze dello stabilimento.** Tale documento deve essere redatto da un Tecnico competente in acustica, tenuto a disposizione presso l'attività per eventuali controlli e presentato alle autorità competenti solamente nel caso in cui venga attestato il mancato rispetto dei limiti. In tal caso dovrà essere presentato un piano di risanamento e prevedere adeguati interventi di mitigazione acustica.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico" come sopra indicato.*

1. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
2. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

3. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

4. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

5. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a HERA SPA, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

ALLEGATO A)

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni

- L'azienda Vandemoortele Bakery Products Italia SPA svolge attività di produzione di prodotti da forno surgelati. L'attività produttiva è attiva 24 ore/giorno per 330 giorni/anno;
- L'istanza presentata è inerente la modifica sostanziale delle emissioni generate dallo stabilimento;
- Dalla documentazione presentata la Ditta chiede l'eliminazione delle linee di produzione 6 e 7 con la conseguente dismissione delle emissioni da E23 a E26, E64 ed E65. Il riassetto produttivo prevede inoltre l'installazione di nuove emissioni (E97, E98, E99 ed E100), la sostituzione di una delle due caldaie Mingazzini installate, l'aumento della portata delle emissioni (E62, E72, E87, E89, E91), nonché la correzione dei valori di temperatura associati ad alcuni punti di emissione;
- Per quanto attiene l'assetto degli impianti termici (E61, E62, **E97 - nuovo**) si prevede l'installazione, in sostituzione di una delle caldaie Mingazzini esistenti, di una nuova caldaia alimentata a metano, per la produzione di vapore, di potenzialità termica pari a 2325 kWt:
- Viene pertanto dismessa la caldaia Mingazzini (775 kWt) afferente al punto di emissione E61 e fisicamente sostituita con l'esistente caldaia gemella di pari potenzialità termica di cui al punto di emissione E62. L'emissione E61 verrà pertanto fisicamente sostituita dalla E62 per la quale si richiede anche una correzione del valore di portata da 710 Nmc/h a 1.300 Nmc/h. I limiti di emissione rimangono invariati rispetto alla precedente autorizzazione (O_2 di riferimento 3%);
- Per quanto attiene gli adeguamenti ai limiti in essere a far data dal 01.01.2030 si evidenzia che, per il parametro NOx, il valore per gli impianti alimentati a metano è pari a 200 mg/Nm^3. La nuova caldaia verrà installata nel sedime precedentemente occupato dalla Mingazzini afferente al punto E62 e le emissioni convogliate al **nuovo punto di emissione E97;**
- **Emissione E98 - Aspirazione salamoia - Linea 5** (**nuovo**): detta emissione deriva dalla installazione di una cappa cappa aspirante sull'impianto di salamoia e finalizzata al miglioramento dell'ambiente di lavoro. Detta emissione sarà dotata di sistema di abbattimento a più stadi costituito da un separatore centrifugo per l'abbattimento delle nebbie oleose, un prefiltro a maglie metalliche ed filtro a tasche in microfibra di vetro. Il sistema sarà inoltre dotato di pressostato differenziale. La velocità di filtrazione appare congruente rispetto alle vigenti norme tecniche;
- **Emissioni E99 ed E100 - Scrubber ad umido** (**nuovo**): viene prevista l'installazione di un nuovo scrubber ad umido, in sostituzione di quello esistente, quale sistema di emergenza in caso di eventuali perdite di ammoniaca dal circuito di refrigerazione. **L'impianto è dotato di due ventilatori di portata pari a 40.000 Nmc/h ciascuno**; in condizioni normali è attivo un solo ventilatore per il ricambio aria dai locali tecnici e deputato al mantenimento delle condizioni di temperatura degli stessi con attivazione discontinua (prevista in 5 minuti/h). Il secondo ventilatore ha funzione di backup. Per quanto sopra si è portati a ritenere che l'impianto e le emissioni in questione possano rientrare nel disposto di cui all'art.272 comma 5 del D.Lgs 152/2006 e smi. La tecnologia proposta sia ad oggi ampiamente collaudata ed adeguata allo scopo e si rileva un abbattimento dichiarato > 80% rispetto alle concentrazioni di ammoniaca attese;
- Per le attività di riparazione con operazioni di saldatura saltuaria, la Ditta ha comunicato di utilizzare un dispositivo mobile dotato di sistema di abbattimento delle polveri;
- Sono inoltre presenti impianti termici ad uso civile, alimentati a metano (E66,E67,E68) aventi potenzialità termica rispettivamente pari a 0,024 MWt, 0,028 MWt, 0,058 MWt.

Limiti:

PUNTO DI EMISSIONE E17– FUMI E VAPORI FORNO LINEA 3

Portata massima	1500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	280	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO_X	350	mg/Nmc
SO_X	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E27– FORNI COTTURA - LINEA 8

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	300	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO_X	350	mg/Nmc
SO_X	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E28– VAPORI COTTURA LINEA 9

Portata massima	4800	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	70	°C

PUNTI DI EMISSIONE E29,E30,E31 – FORNI COTTURA LINEA 8

Portata massima	200	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	12	m
Temperatura	300	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO_X	350	mg/Nmc
SO_X	35	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE E43, E44, E45 - SILI STOCCAGGIO FARINA - F.T.

Portata massima	700	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	18	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc

PUNTI DI EMISSIONE E46, E47, E48 - SILI STOCCAGGIO FARINA - F.T. -

Portata massima	700	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	18	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E49 - FORNI COTTURA LINEA 9

Portata massima	350	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	280	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO_X	350	mg/Nmc
SO_X	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E50 - FORNI COTTURA LINEA 9

Portata massima	450	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	230	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO_X	350	mg/Nmc
SO_X	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E51 - FORNI COTTURA LINEA 9

Portata massima	450	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	230	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO_X	350	mg/Nmc
SO_X	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E52 - FORNI COTTURA LINEA 9

Portata massima	450	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	280	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO_X	350	mg/Nmc
SO_X	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E53 - FORNI COTTURA LINEA 9

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	280	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO_X	350	mg/Nmc
SO_X	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E54 - VAPORI COTTURA LINEA 9 -

Portata massima	155	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	140	°C

PUNTO DI EMISSIONE E55 - VAPORI COTTURA LINEA 9 -

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	140	°C

PUNTO DI EMISSIONE E56 - VAPORI COTTURA LINEA 9 -

Portata massima	130	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	90	°C

PUNTO DI EMISSIONE E57 - VAPORI COTTURA LINEA 9 -

Portata massima	140	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	90	°C

PUNTO DI EMISSIONE E58 - VAPORI COTTURA LINEA 9 -

Portata massima	70	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	90	°C

PUNTI DI EMISSIONE E59, E60 – CAPPA VAPORI COTTURA LINEA 9 -

Portata massima	1000	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	12	m
Temperatura	45	°C

PUNTO DI EMISSIONE E62 - CALDAIA MINGAZZINI -

Portata massima	1300	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	240	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO_X	350	mg/Nmc
SO_X	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E69 - RICAMBIO D'ARIA LOCALI TECNICI -

Portata massima	40000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	ambiente	°C

PUNTO DI EMISSIONE E72 – FORNI COTTURA LINEA 10

Portata massima	7800	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	280	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO_X	350	mg/Nmc
SO_X	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E73 - VAPORE COTTURA LINEA 10

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Temperatura	70	°C

PUNTO DI EMISSIONE E74 - VAPORE COTTURA LINEA 3

Portata massima	750	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	200	°C

PUNTO DI EMISSIONE E75 – FORNI COTTURA LINEA 4 -

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	300	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO_X	350	mg/Nmc
SO_X	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E76 – FORNI COTTURA LINEA 4 -

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	280	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO_X	350	mg/Nmc
SO_X	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E77 – FORNI COTTURA LINEA 4 -

Portata massima	350	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	240	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO_X	350	mg/Nmc
SO_X	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E78 – FORNI COTTURA LINEA 4 -

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	200	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO_X	350	mg/Nmc
SO_X	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E79 - VAPORE COTTURA LINEA 4 -

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	110	°C

PUNTO DI EMISSIONE E80 - VAPORE COTTURA LINEA 4 -

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	70	°C

PUNTO DI EMISSIONE E81 - VAPORE COTTURA LINEA 4 -

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	70	°C

PUNTO DI EMISSIONE E82 – SFIATO SILO FARINA LINEA 4 -

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E83 - VAPORI COTTURA LINEA 5 –

Portata massima	3900	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	180	°C

PUNTO DI EMISSIONE E84 - VAPORI COTTURA LINEA 5 –

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	180	°C

PUNTO DI EMISSIONE E85 - FUMI COTTURA LINEA 5 –

Portata massima	840	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	280	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO_X	350	mg/Nmc
SO_X	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E86 - VAPORI COTTURA LINEA 5 -

Portata massima	1240	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	178	°C

PUNTO DI EMISSIONE E87 - FUMI COTTURA LINEA 5 –

Portata massima	450	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	280	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO_X	350	mg/Nmc
SO_X	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E88 - VAPORI COTTURA LINEA 5 -

Portata massima	90	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	180	°C

PUNTO DI EMISSIONE E89 - FUMI COTTURA LINEA 5 -

Portata massima	450	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	260	°C

PUNTO DI EMISSIONE E90 - VAPORI COTTURA LINEA 5 -

Portata massima	2600	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	180	°C

PUNTO DI EMISSIONE E91 – FUMI GRIGLIATORE LINEA 5 -

Portata massima	250	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	70	°C

PUNTO DI EMISSIONE E92 – VAPORI LAVATEGLIE LINEA 5 -

Portata massima	1960	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	50	°C

PUNTO DI EMISSIONE E93 – VAPORI LAVATEGLIE LINEA 5 -

Portata massima	1380	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	50	°C

PUNTO DI EMISSIONE E94 – FUMI FORNETTO IR LINEA 5 -

Portata massima	2940	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	350	°C

PUNTO DI EMISSIONE E95 – SILO FARINA – F.T. -

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	19	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E96 – SFIATO SILOS FARINA LINEA 3 -

Portata massima	4700	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Temperatura	Ambiente	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E97 - CALDAIA MINGAZZINI NUOVO -

Portata massima	2700	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	130	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NO_X	100	mg/Nmc
SO_X	35	mg/Nmc

I limiti sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi pari al 3%.

PUNTO DI EMISSIONE E98 - ASPIRAZIONE SALAMOIA - NUOVO -

Portata massima	3300	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc

Prescrizioni:

1. **Per i nuovi punti di emissione indicati con E97, E98 dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art. 269 del DLgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni per un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere poi trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna.**
2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
   - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
   - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
   - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove,collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il

gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
5. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
6. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
   - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
   - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
   - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

7. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
   - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
   - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
   - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
8. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene,

tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
10. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
11. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Polveri PM10 e/o PM2,5 (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Silice libera cristallina (SiO2)	UNI 11768:2020
Fibre di amianto	UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401

Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Cromo VI	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (Hcl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; UNI CEN/TS 17340:2021 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti norganici espressi come H3PO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)

Acido Solfidrico (H2S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH4)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015
Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877:2020 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)
Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**);

	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

12. **I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'**indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
    - per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
    - Le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

13. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

14. I **sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

15. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

16. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
  - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
  - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

17 . Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

18. DI indicare quale termine ultimo per la messa a regime delle nuove emissioni **il 31/12/2024**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data di messa in esercizio e la data effettiva di messa a regime, dopodiché dovrà procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);

19. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati, con la esclusione dei punti con emissione di solo vapore, degli impianti termici ad uso civile, dei silos di stoccaggio delle farine e dei locali tecnici.** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati (o allegati) dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo. **Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:**

- **Le manutenzioni da effettuare su tutti gli impianti termici, con <u>frequenza almeno annuale</u>;**
- **Le manutenzioni da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati, le eventuali anomalie degli stessi e i periodi di sostituzione dei sistemi filtranti, con <u>frequenza almeno annuale;</u>**
- **<u>i periodi di funzionamento degli scrubber (E99,E100).</u>**

ALLEGATO B)

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA
(art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Stato di fatto:

- Le acque reflue che si generano dall'attività sono classificate acque reflue industriali e recapitano nella rete fognaria pubblica.
- le acque reflue industriali sono costituite da acque provenienti dalla produzione di articoli di panetteria e prodotti da forno in genere e consistono in acque provenienti dallo sbrinamento del surgelatore e/o di lavaggio attrezzature, impianti, pavimenti ecc.;
  - le acque reflue industriali risultanti dall'attività produttiva subiscono inizialmente un trattamento di tipo fisico in vasche di sedimentazione, al quale segue una fase di coagulazione/flocculazione con aggiunta di prodotti chimici con successiva rimozione meccanica dei solidi sospesi e affioranti come oli e grassi che vengono successivamente pompati ad un silo di stoccaggio dedicato;
  - le acque reflue industriali, dopo il trattamento di depurazione sopra descritto, sono scaricate nella rete fognaria pubblica nera di via Braccesca;
  - il punto ufficiale di prelevamento delle acque reflue industriali è stato identificato nel rubinetto posto sulla condotta di scarico del sedimentatore, a monte del pozzetto di miscelazione con la corrente delle "acque nere" (acque reflue domestiche) provenienti dai servizi igienici;
- la Ditta ha in corso di validità la convenzione stipulata con l'Ente Gestore dell'Impianto di depurazione dei reflui per effettuare lo scarico per alcuni parametri con limiti di emissione in deroga alla Tabella 1 del Regolamento di pubblica fognatura del Comune di Ravenna, rispetto a tale convenzione la ditta ha ottenuto parere favorevole dal gestore per una riduzione dei limiti derogati;
- La ditta ha dichiarato per l'esistente impianto, che le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte all'interno dell'insediamento, non sono assoggettate ai dettami delle DGR 286/05 e DGR 1860/06 tuttavia la modifica presentata con il nuovo deposito esterno di prodotti liquidi, ovvero salsa di pomodoro olio vegetale e olive in salamoia, seppure protetti da tendostruttura impermeabile presentano il rischio, a seguito di eventi accidentali, di dispersione sui piazzali di tali prodotti con conseguente interessamento della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento. La ditta presenta una procedura atta a limitare gli effetti di tali eventi dal titolo: "Spargimento incontrollato degli oli e liquidi alimentari".
- a completamento delle misure emergenziali da mettere in atto onde impedire l'afflusso di eventuali materiali estranei nella rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, è stata realizzata una cordolatura impermeabile lungo il perimetro coperto della tendostruttura oltre alla chiusura delle caditoie poste all'interno del perimetro della stessa. Tali interventi dovranno essere realizzati entro 30 giorni dal rilascio dell'AUA e dovranno essere documentati attraverso relazione fotografica che dovrà essere trasmessa al Comune di Ravenna e ad ARPAE SAC e Servizio Territoriale di Ravenna;

Prescrizioni

- lo scarico delle acque reflue industriali, nel punto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 All. 6 alla parte III – colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06, ad eccezione dei parametri oggetto della convenzione stipulata con HERA di cui sopra, sulla base di un volume di scarico non superiore a **41 000 mc/anno**, e precisamente:

- **BOD5 <= 4000 mg/l**
  COD <= 8000 mg/l
  SST <= 1500 mg/l
  Grassi e oli animali e vegetali <= 400 mg/l
  Azoto totale <= 100 mg/l
  Solfuri (come H_2S)<= 5 mg/l
  Cloruri <= 3000 mg/l

- Ogni 4 anni a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la Ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. HERA si riserva comunque, in qualsiasi momento, la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse;
- Entro 3 mesi dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la Ditta dovrà presentare ad HERA un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti oggetto della convenzione;
- dovrà essere eseguito con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità ai limiti di cui sopra. I rapporti di prova relativi ai campioni, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna e ad ARPAE – APA area Est Servizio Territoriale – Distretto di Ravenna. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH, BOD_5, COD, SST, Grassi e oli animali e vegetali, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto totale, Solfuri, Tensioattivi totali, Cloruri;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
- dovranno essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
  vasca di accumulo
  grigliatura
  impianto di dosaggio flocculante
  flottatore
  misuratore di portata elettromagnetico piombato da HERA
  campionatore automatico
  pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediate targhetta esterna o altro sistema equivalente;
- i sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA;
- al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione, dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV della D.Lgs. 152/2006 e smi. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- HERA può in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, ad ARPAE – APA Area Est Servizio Territoriale di Ravenna;
- HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta ad HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
- la ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento;
- il titolare à tenuto a presentare ad HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;

- la procedura atta a limitare gli effetti di tali eventi ("Spargimento incontrollato degli oli e liquidi alimentari") costituirà parte integrante dell'autorizzazione.
- Il punto ufficiale di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/06 smi, dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza ed essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e smi .

Stato di progetto:

- Nello stato di progetto **rimane comunque invariato lo stato di fatto come sopra indicato sia nelle condizioni che nelle prescrizioni,** e viene realizzata una nuova area di sosta camion della superficie di 380 mq. Tale area di sosta è stata assoggettata ai dettami della D.G.R. n.286/05 come acque di prima pioggia.
- La progettazione prevede che le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalla suddetta area vengano convogliate al sistema di trattamento costituito da un pozzetto scolmatore, da una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia con sezione di sedimentazione collegata per sollevamento (1 l/s) ad un successivo disoleatore dotato di filtro a coalescenza del volume totale di 5 mc.
- Il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione, del disoleatore (in funzione della portata della pompa 1l/s e della densità dell'olio 0.85 g/m^3), sono conformi a quanto previsto dalla D.G.R. n.286/05.
- Dopo 48 ore dall'evento meteorico che le ha prodotte, le acque di prima pioggia trattate verranno scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento S3, nella rete fognaria pubblica nera di Via Braccesca.
- Le acque di seconda pioggia verranno convogliate, tramite pozzetto scolmatore, nella rete fognaria bianca aziendale collegata alle acque superficiali.
- Inoltre la ditta ha redatto una specifica istruzione operativa (IRA-HSE-INS/014 Rev 0 del 11/06/2024) relativa alla gestione degli sversamenti di sostanze che possono costituire un pericolo per le persone e per l'ambiente, nella quale è previsto, in caso di necessità, su ogni punto di recapito della rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche di stabilimento, l'utilizzo di palloni otturatori gonfiabili/sacchi di sabbia. Tale istruzione è corredata dalla planimetria di stabilimento dove sono evidenziati i punti di scarico della rete fognaria sopracitata e i materiali di chiusura/segregazione della stessa.

Prescrizioni:

- sono ammessi unicamente gli scarichi derivanti da acque di sbrinamento, lavaggio attrezzature e impianti per la produzione di prodotti di panetteria surgelati e acque di prima pioggia da piazzale di sosta camion. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del regolamento vigente;
- dovrà essere inviata, via PEC, al Comune di Ravenna (Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica e Servizio Tutela Ambiente e Territorio), ad HERA S.p.A., ad ARPAE – AAC Servizio Autorizzazione e Concessioni Ravenna e ad ARPAE – APA est Servizio Territoriale - Distretto di Ravenna, una comunicazione attestante la fine lavori e l'avvenuto collaudo e messa a regime dell'impianto di accumulo e trattamento delle acque di prima pioggia;
- la validità delle prescrizioni inserite nel presente parere ed inerenti le acque di prima pioggia prodotte dall'area di sosta camion (sup. 380 mq), avranno efficacia dalla data in cui verrà trasmessa la comunicazione di cui al punto precedente;
- lo scarico delle acque di prima pioggia nel pozzetto ufficiale di prelevamento S3, dovrà rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III - colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs. 152/06, per i seguenti parametri: SST, COD, BOD5, Idrocarburi Totali, oli e grassi animali e vegetali;
- entro 1 anno dalla comunicazione di fine lavori e messa a regime dell'impianto di trattamento e accumulo delle acque di prima pioggia e, successivamente, con cadenza annuale, dovrà essere eseguito un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti, per i parametri sopra richiamati, la conformità alla Tab. 3 All. 5 alla parte III - colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs. 152/06. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di

vigilanza e presentati, via PEC, con frequenza triennale al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, ad HERA S.p.A., ad ARPAE – AAC Servizio Autorizzazione e Concessioni Ravenna e ad ARPAE – APA est Servizio Territoriale - Distretto di Ravenna;

- lo scarico delle acque reflue industriali nell'apposito pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III - colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs. 152/06, ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
  - **BOD5 <= 4000 mg/l**
  - **COD <= 8000 mg/l**
  - **SST <= 1500 mg/l**
  - **Azoto Totale <= 100 mg/l**
  - **Cloruri <= 3000 mg/l**
  - **Oli e Grassi <= 400 mg/l**
  - **Solfuri (come H_2S)<= 5 mg/l**

- le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **41.000 mc/anno**. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. HERA S.p.A. si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
- devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
  - **vasca di accumulo**;
  - **grigliatura**;
  - **impianto di dosaggio flocculante**;
  - **flottatore**;
  - **misuratore di portata elettromagnetico piombato da** HERA S.p.A.;
  - **campionatore automatico;**
  - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
- devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia:
  - **pozzetto deviatore**;
  - **vasca prima pioggia**;
  - **disoleatore con filtro a coalescenza**;
  - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** piombato da HERA S.p.A., avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005;
  - **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
- i sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui ai due punti precedenti potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA S.p.A.. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA S.p.A.;
- al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la **verifica specialistica e certificata di funzionamento dei misuratori di portata** allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO 17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il rapporto di verifica dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato ad HERA S.p.A. che provvederà alla prevista piombatura;
- la vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto;
- come previsto dalla D.G.R. n.286/05, lo svuotamento delle vasche di prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**;

- dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e al disoleatore, al fine di mantenere conformi il volume utile per il contenimento e la funzionalità depurativa. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate, in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (rimozione dei fanghi e degli oli accumulati);
- le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione;
- nel caso si verifichino imprevisti tecnici all'impianto di trattamento e accumulo delle acque reflue industriali e/o all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, ad HERA S.p.A. e ad ARPAE – APA est Servizio Territoriale di Ravenna;
- ogni ogni eventuale variazione strutturale, modifica di processo o ampliamento che modifichi permanentemente o intervenga in maniera sostanziale sulle caratteristiche quali-quantitative dello scarico delle acque reflue industriali e/o delle acque di prima pioggia, dovrà essere comunicato al Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna, ad HERA S.p.A. e ad ARPAE – APA est Servizio Territoriale di Ravenna e comporterà il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico;
- è fatto obbligo dare immediata comunicazione all'autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- HERA S.p.A. può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
- HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
- Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA S.p.A. la piombatura. Annualmente, entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
- la Ditta deve stipulare con HERA S.p.A. un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. HERA S.p.A. provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal titolare dello scarico o dal legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento;
- il titolare è tenuto a presentare a HERA S.p.A. denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA S.p.A. provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
- i pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., devono essere mantenuti sempre accessibili agli organi di vigilanza, devono essere posizionati e manutenuti in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e in modo tale da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Inoltre la ditta deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelevamento onde consentire il prelievo delle acque reflue. I pozzetti ufficiali di prelevamento devono avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al loro interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico;
- al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e la matricola del prescritto

misuratore di portata sullo scarico delle acque di prima pioggia, richiedendone a HERA S.p.A. la piombatura.

Si allega, quale parte integrante e sostanziale della presente AUA, la tavola denominata "Planimetria in scala idonea rete fognaria" datata 05/06/2024 e l'istruzione operativa denominata "IRA-HSE-INS/014 Rev 0 del 11/06/2024" relativa alla gestione degli sversamenti di sostanze che possono costituire un pericolo per le persone e per l'ambiente.

Vandemoortele Bakery Products Italia S.p.A.
Via Braccesca, 5/6 - Tel. 0544 416611
48124 San Michele - RAVENNA
Part. IVA 00351880 0107

Spargimento incontrollato degli olii e liquidi alimentari

1. *Identificazione del rischio.*

Vandemoortele Bakery Products Italia spa, stocca olio alimentare vegetale in cisterne di materiale plastico, dotate di imboccatura e rubinetto e fusti di passata di pomodoro liquida. Le cisternette sono contenute in gabbie metalliche di rinforzo, ma possono comunque, a seguito di colpi accidentali, ad esempio in fase di movimentazione con carrello elettrico, essere soggette a rottura con fuoriuscita incontrollata del contenuto.

Tale fuoriuscita comporta il rischio di contaminazione delle acque superficiali e del suolo. Occorre quindi impedire che l'olio vegetale e la passata, diffondendosi, raggiunga i tombini di scarico delle acque piovane o porzioni di suolo scoperto.

2. *Sgocciolamento di cisterna.*

- Nel reparto di produzione (farcitura) sono presenti cisterne con olio in corso d'uso e rubinetti da cui è possibile un limitato sgocciolamento. Per questo motivo sono state collocati contenitori per la raccolta in acciaio inox al di sotto dei rubinetti stessi. Olio da scarto viene recuperato anche dai vassoi di raccolta collocati sotto i nastri di trasporto
- Periodicamente, secondo necessità, l'approvvigionatore di linea dispone lo scarico dell'olio raccolto dai contenitori per la raccolta nelle cisterne dell'olio esausto.

3. *Rottura o rovesciamento di cisterne con liquidi alimentari all'interno dello stabilimento*

La persona più vicina all'incidente tra:

- Conduttore di linea
- impastatore
- magazziniere
- addetto alle pulizie
- Capoturno o Caposquadra

1. se può, ferma la fuoriuscita
2. delimita con il materiale in dotazione (apposito assorbenti) la zona del versamento, evitando che l'olio o la passata fuoriuscita si diffonda
3. avverte il Capoturno o Caposquadra
4. l'impresa di pulizie stacca una persona dalle attività di produzione per provvedere a aspirare la maggior parte dell'olio/passata con l'aspira liquidi
5. asciugare l'olio e/o passata fuoriuscito con il materiale di dotazione (apposito assorbenti)
6. L'olio aspirato deve essere versato nell'apposita cisterna identificata per gli olii vegetali esausti
7. Il materiale assorbente contenente l'olio deve essere riposto in un contenitore a tenuta sacchetto chiuso e consegnato all'ufficio qualità che provvederà ad organizzare lo smaltimento
8. L'accaduto deve essere registrato sulla scheda incidente,

4. Rottura o rovesciamento di cisterna liquidi alimentari all'esterno dello stabilimento

E' necessario avere cura di scaricare le cisterne dell'olio e i fusti di passata pomodoro se possibile non in prossimità dei tombini/caditoie.

La persona più vicina all'incidente in particolare il magazziniere presente nell' area di stoccaggio in caso di sversamento si deve subito attivare e procedere a:

1) Cercare di fermare la fuoriuscita, se possibile o con supporto di addetti alle pulizie
2) Proteggere con il panno assorbente ed i salsicciotti assorbenti le zone limitrofe ai tombini e le caditoie
3) Utilizzare se necessario il materiale assorbente in polvere.
4) Il materiale assorbente contenente l'olio o passata deve essere riposto con supporto addetti pulizie, in contenitore a tenuta in un sacchetto chiuso e consegnato all'ufficio qualità che provvederà a catalogazione ed ad organizzare lo smaltimento
5) Avvisare l'ufficio qualità dell'accaduto per successiva gestione dei rifiuti derivanti e registrazione dell'episodio sulla scheda incidente.

5. Archiviazione

La scheda incidente deve essere fatta pervenire all'ufficio sicurezza ed ambiente che provvederà ad archiviarla, a registrarla, discuterla nel dayly, weekly e monthly meeting e a tenere sotto controllo la chiusura dell'eventuale azione correttiva/preventiva da implementare

Vandemoortele Bakery Products Italia S.p.A.
Via Braccesca, 54/B - Tel. 0544 416611
48124 San Michele - RAVENNA
Part. IVA 03578680107

Vandemoortele
shaping a tasty future

IRA – HSE – INS/014

INTERVENTO
IN CASO DI SVERSAMENTO/PERDITA
DI SOSTANZE INQUINANTI

1. SCOPO – CAMPO DI APPLICAZIONE

Obiettivo è descrivere il metodo che deve essere utilizzato per la segnalazione e la gestione di sversamenti.

La presente istruzione si applica alle attività necessarie per la gestione di sversamenti di sostanze che possono costituire pericolo per le persone e per l'ambiente negli stabilimenti di Vandemoortele Bakery Products Italia S.p.A.

Unità locali:

1) Via Braccesca 54, 48124, S. Michele Ravenna (RA) – Italia
2) Via Fiorenzo Semini 12, 16163, Genova (GE) - Italia

2. MODALITA' E RESPONSABILITÀ

Eventuali sversamenti/perdite accidentali possono verificarsi:

- durante la manutenzione delle macchine/ impianti
- durante l'utilizzo delle macchine e/o il funzionamento degli impianti di servizio
- per urto/perdite dei contenitori nell'area di deposito o sui posti di lavoro
- nelle fasi di travaso, movimentazione interna dei prodotti e nell'utilizzo degli stessi.

Chiunque determina o rinviene una fuoriuscita di liquidi da recipienti che contengono prodotti ancora "buoni" (ovvero da utilizzare) e rifiuti pericolosi liquidi (esempio olio, acido, ecc...) deve:

a. identificare il materiale sversato e valutare i rischi in base al tipo di prodotto, avvalendosi, se è il caso, delle schede di sicurezza rese disponibili
b. quantificare l'entità dello sversamento valutando se si tratta di sversamento di piccole quantità e per il quale non si ravvede l'esistenza di rischio grave ed imminente per gli operatori (caso b1) o, al contrario, di sversamenti copiosi che possano comportare tale rischio (caso b2).

Caso b1: devono esser intrapresi, da parte di chi rileva lo sversamento, immediati interventi di gestione:

- Indossare gli indumenti protettivi idonei
- Limitare la fuoriuscita utilizzando sempre materiali inerti come sabbia, terra o materiale assorbente apposito (kit di emergenza) collocato nei punti strategici dell'azienda
- Limitare la fuoriuscita all'origine: capovolgere il fusto posizionandolo orizzontalmente con la perdita in alto, oppure capovolgerlo o anche otturando la falla.
- Procedere sempre nel rispetto delle procedure di sicurezza.

Caso b2: chi rileva lo sversamento/perdita deve immediatamente segnalare l'accaduto al Responsabile dell'Emergenza, che assume la responsabilità della gestione della situazione di emergenza e in particolare provvede a:

- recarsi sul luogo dell'incidente e valutare il rischio associato allo sversamento occorso
- allertare, se è il caso, il personale interno che ritiene necessario per l'intervento
- predispone l'intervento tenendo cura di tutte le misure di sicurezza previste
- dare indicazioni agli operatori sulle misure da adottare per limitare la fuoriuscita al fine di intercettare la perdita, circoscrivere lo sversamento, impedire il raggiungimento della rete fognaria, contenere la perdita
- predisporre l'attuazione della pulizia dell'area facendo assorbire il materiale fuoriuscito con materiale inerte, sabbia o terra, o panni/materiali assorbenti appositi (kit d'emergenza)

In ogni caso in presenza di sversamenti copiosi si devono rispettare le seguenti indicazioni generali:

- Allontanare tutte le persone non strettamente necessarie
- Far spegnere i motori dei mezzi di trasporto presenti
- Spegnere le fiamme libere, impedire a chiunque di fumare
- Far togliere corrente se il liquido ha raggiunto cabine elettriche.
- Delimitare l'area con transenne sino a completamento di tutte le operazioni previste
- Impedire la circolazione di mezzi o persone sia interne esterne.
- Chiamare la squadra di manutenzione che dopo aver indossato i necessari D.P.I., dovrà bloccare i punti di scarico delle acque meteoriche interessati dallo sversamento con palloni pneumatici otturatori gonfiabili (Sm1/2/3/4/6) o con sacchi di sabbia (Sm5 vicino al confine di proprietà dinanzi al magazzino telonato).

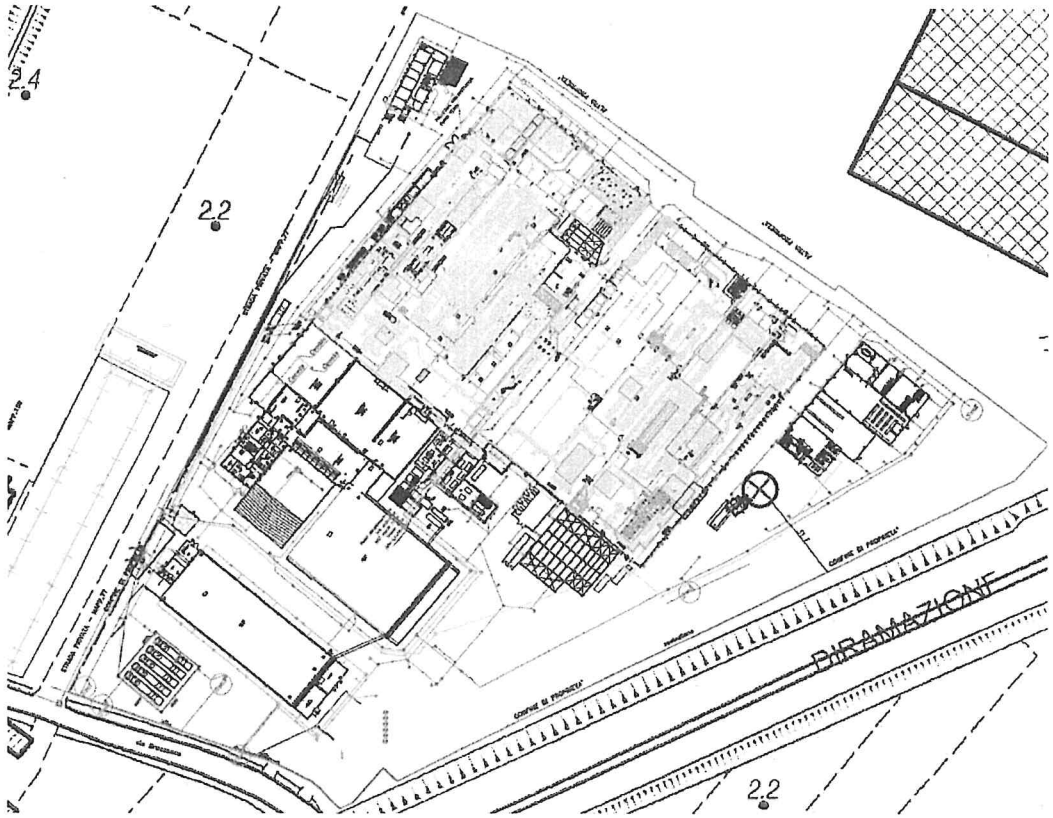

Il materiale utilizzato per la raccolta e il contenimento del materiale sversato deve essere gestito in qualità di rifiuto e collocato in appositi contenitori ad essi adibiti, etichettati e ben identificati.

Se si ravvede l'esistenza di un rischio grave ed imminente per gli operatori (incendio, esplosione, fuoriuscita di metano), il Responsabile dell'Emergenza, può decidere la sospensione delle attività produttive e l'evacuazione dell'area oggetto dell'incidente, allertando contemporaneamente le strutture di assistenza esterne (locale stazione del Corpo dei Vigili del Fuoco, ecc.).

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.